

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Abrogata la Tassa annuale sulle imbarcazioni**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, per effetto delle novità apportate dalla Legge di stabilità 2016, a decorrere dal 01.01.2016, i **proprietari di imbarcazioni non saranno più tenuto al versamento della tassa annuale sulle unità da diporto**. A titolo informativo si segnala che la tassa annuale di cui trattasi – il cui versamento si sarebbe dovuto effettuare entro il 31 maggio di ciascun anno – era stabilita nella **misura fissa annuale** di: *i) 870 euro* per le unità con scafo di lunghezza **da 14,01 a 17 metri**; *ii) 1.300 euro* per le unità con scafo di lunghezza **da 17,01 a 20 metri**; *iii) 4.400 euro* per le unità con scafo di lunghezza **da 20,01 a 24 metri**; *iv) 7.800 euro* per le unità con scafo di lunghezza **da 24,01 a 34 metri**; *v) 12.500 euro* per le unità con scafo di lunghezza **da 34,01 a 44 metri**; *vi) 16.000 euro* per le unità con scafo di lunghezza **da 44,01 a 54 metri**; *vii) 21.500 euro* per le unità con scafo di lunghezza **da 54,01 a 64 metri**; *viii) 25.000 euro* per le unità con scafo di lunghezza **superiore a 64 metri**. Pertanto, il **sogetto che alla data del 1 maggio 2016 risulta essere proprietario** o titolare di un altro diritto reale sull'imbarcazione, ovvero **detentore della stessa in virtù di un contratto di locazione** (anche finanziaria) **di durata superiore all'anno, non dovrà più effettuare** (entro il prossimo 31 maggio 2016) alcun **versamento della tassa in argomento** a prescindere dalla tipologia di imbarcazione detenuta.

### **Premessa**

**La legge di stabilità 2016 ha abrogato**, a decorrere dal 01.01.2016, **la tassa annuale sulle unità da diporto** prescritta dall'art. 16, co. 2 del DL 201/2011 secondo la quale il **contribuente proprietario di navi da diporto**, ovvero di **imbarcazioni da diporto**, era tenuto al pagamento di una tassa annuale:

- che variava a seconda della lunghezza dell'imbarcazione;
- il cui versamento si sarebbe dovuto effettuare entro il 31 maggio di ciascun anno ed è riferito al periodo 1 maggio – 30 aprile dell'anno successivo.

#### OSSERVA

Pertanto, il **soggetto che alla data del 1 maggio 2016 risulta essere proprietario** o titolare di un altro diritto reale sull'imbarcazione, ovvero **detentore della stessa in virtù di un contratto di locazione** (anche finanziaria) **di durata superiore all'anno, non dovrà più effettuare (entro il prossimo 31 maggio 2016) alcun versamento della tassa in argomento** a prescindere dalla tipologia di imbarcazione detenuta.

#### Soggetti tenuti al pagamento della tassa annuale sulle imbarcazioni

A titolo informativo si ricorda che la tassa in esame trovava applicazione per le imbarcazioni possedute o detenute da soggetti residenti nel territorio dello stato a prescindere del Paese di immatricolazione dell'imbarcazione.

#### Tabella di sintesi: soggetti tenuti al pagamento della tassa

I proprietari

Gli usufruttuari

Gli acquirenti con patto di riservato dominio

Gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato

Le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto

Risultavano altresì tenuti al pagamento della **tassa in commento anche:**

- i soggetti che utilizzavano l'imbarcazione sulla base di un contratto di locazione o di locazione finanziaria, anche se di breve durata.
- il noleggiatore, ovvero colui che prende a noleggio l'imbarcazione (C.M. n.16/E del 25 maggio 2012).

La tassa non si sarebbe dovuta applicare, invece, ai soggetti (persone fisiche) non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia possessori di unità da diporto (sempre che il loro possesso non fosse stato attribuibile a soggetti residenti in Italia) e ciò anche nel caso in cui l'imbarcazione risultasse immatricolata nei registri Italiani.

## Imbarcazioni soggette alla tassa annuale sulle imbarcazioni

**Risultavano essere assoggettate al tributo in parola tutte le unità da diporto di lunghezza superiore a 14 metri.** A tale fine, **si intende come unità da diporto** (art. 3 lettera a), del D.Lgs 18 luglio 2005 n. 171 Codice della nautica da diporto) **ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.**

<b>Definizioni estrapolate dall'art. 3 del Codice della nautica da diporto</b>	
<b>Unità da diporto</b>	Si intende ogni <b>costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;</b>
<b>Nave da diporto</b>	Si intende <b>ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri,</b> misurata secondo le norme armonizzate en/iso/dis 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
<b>Imbarcazione da diporto</b>	Si intende ogni <b>unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri,</b> misurata secondo le norme armonizzate en/iso/dis 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
<b>Natante da diporto</b>	Si intende ogni <b>unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri,</b> misurata secondo le norme armonizzate en/iso/dis 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

## Misura della tassa annuale sulle imbarcazioni

La tassa annuale sulle imbarcazioni **risultava dovuta nei seguenti importi.**

<b>MISURA DELLA TASSA ANNUALE SULLE IMBARCAZIONI</b>	
<b>LUNGHEZZA DELLO SCAFO</b>	<b>IMPORTO</b>
Fino a 14 metri	Euro 0
Da 14,01 a 17 metri	Euro 870
Da 17,01 a 20 metri	Euro 1.300
Da 20,01 a 24 metri	Euro 4.400
Da 24,01 a 34 metri	Euro 7.800
Da 34,01 a 44 metri	Euro 12.500
Da 44,01 a 54 metri	Euro 16.000
Da 54,01 a 64 metri	Euro 21.500
Superiore a 64 metri	Euro 25.000

Per espressa previsione normativa, **la tassa in argomento era ridotta in misura proporzionale in relazione alla anzianità dell'imbarcazione.**

Anzianità dell'unità di diporto	Percentuale di sconto
5	15%
10	30%
15	45%

#### OSSERVA

Il legislatore aveva altresì previsto che la tassa fosse **ridotta alla metà per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5**

Il legislatore aveva previsto, inoltre, alcuni **casi di esclusione dal pagamento della tassa in commento**.

#### Imbarcazioni escluse dalla tassa in commento

Le **unità di proprietà o in uso allo Stato** e ad altri enti pubblici.

Imbarcazioni **obbligatorie di salvataggio**.

I **battelli di servizio** (compresi i tender), purché rechino l'indicazione delle unità da diporto al cui servizio sono posti.

**Unità in uso a persone con handicap** ovvero, affette da patologie che richiedano l'utilizzo permanente delle medesime.

Le **unità possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato** esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

Le **unità nuove con targa di prova**, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore.

Le **unità usate ritirate dai medesimi cantieri** o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto, ivi comprese **le unità da diporto provenienti da permutate con unità nuove (C.M. 16/E del 30 maggio 2012)**.

Per le **unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza** dell'utilizzatore.

La tassa **non era** altresì **dovuta con riferimento alle unità da diporto:**

→ **che costituivano beni strumentali di aziende di locazione e noleggio;**

→ **utilizzate per lo svolgimento delle attività commerciali** espressamente indicate all'art. 2 del D.Lgs. n. 171 del 2005.

**Tabella di sintesi: Imbarcazioni utilizzate ai fini commerciali ed in quanto tali escluse**

#### dalla tassa

Unità da diporto **oggetto di contratti di locazione e noleggio** (in tal caso l'imposta è pagata dall'utilizzatore della stessa).

Unità da diporto utilizzata per **l'insegnamento professionale della navigazione da diporto.**

Unità da diporto utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo.

#### OSSERVA

Infine, per favorire lo sviluppo della nautica da diporto, il legislatore aveva previsto che **la tassa non si applicasse alle unità da diporto per il primo anno dalla prima immatricolazione.**

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**